



SENT. 216/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Daniela ACANFORA Presidente relatore

Dott.ssa Ida CONTINO Consigliere

Dott. Lucia d'AMBROSIO Consigliere

Dott.ssa Maria-Cristina RAZZANO Consigliere

Dott. Cosmo SCIANCALEPORE Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello nel giudizio di appello iscritto al n. **61756** del registro di segreteria, promosso da

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,

in persona del rappresentante legale *pro-tempore*, rappresentato e difeso, sia

congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Antonietta Coretti (pec

avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it) Antonella Patteri (pec

avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (pec

avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (pec

avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo (pec

avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), elettivamente domiciliato in

Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale

	SENT. 216/2025	2	
	dell'Istituto		
	contro		
	OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, (c.f. OMISSIS), rappresentato e		
	difeso, congiuntamente o disgiuntamente, dagli avv.ti Elena Cafaro (PEC:		
	avv.elenacafaro@legalmail.it) e Bice Annalisa Pasqualone (PEC:		
	avvocatobice@pec.studiopasqualone.it)		
	avverso		
	la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia n.49,		
	depositata in data 13 marzo 2024.		
	Uditi, nella udienza pubblica del giorno 23 settembre 2025, con l’assistenza		
	del segretario dott. Luca Fruscione, la relatrice Presidente Acanfora, l’avv.		
	Preden per l’INPS e gli avv.ti Pasqualone e Cafaro per l’appellato.		
	Esaminati gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa.		
	Ritenuto in		
	FATTO		
	La Sezione territoriale, con la gravata sentenza, ha accolto il ricorso promosso		
	dall’odierno appellato, ex dirigente della Polizia di Stato, cessato dal servizio		
	a decorrere dal 2 agosto 2012, in quanto dichiarato permanentemente inabile,		
	avverso la determinazione dell’ INPS -sede provinciale di Bari - datata 2		
	settembre 2022 (n.BA012022950895) con cui gli veniva concesso più		
	favorevole trattamento pensionistico di privilegio di 1° categoria rispetto a		
	quello di 7° categoria Tab. A (in godimento per cumulo delle infermità		
	“cervicoartrosi con discopatie...”, “ ipertensione arteriosa in buon		
	compenso”, già riconosciute dipendenti da c.d.s. e conseguente liquidazione		
	dell’equo indennizzo con d.m.n.389 del 27 marzo 2006 ed ascritte, ciascuna,		

all'8° cat.) in conseguenza del riconoscimento dell'interdipendenza della patologia "*emiplegia spastica facio-brachio-crurale sx da esiti di ictus ischemico a patogenesi embolica*", con l'infermità "*esiti di tenoraffia del tendine quadricipitale ginocchio sinistro per lesione traumatica*", entrambe accertate dalla C.m.o. 2^a di Bari nella visita m.c. del 4 aprile 2011. La dispensa dal servizio faceva seguito agli accertamenti medico legali delle infermità effettuati nella v.m.c. della C.m.o. 2^a di Bari del 18 giugno 2012 che si esprimeva nel senso che l'emiplegia (infermità n.5) concorreva in maniera prevalente nel giudizio di permanente non idoneità al servizio.

Il ricorso giurisdizionale è stato proposto innanzi al giudice delle pensioni con riferimento alla decorrenza economica del trattamento pensionistico che il pensionato chiedeva fosse retrodatata dalla data del congedo (2 agosto 2012) ovvero, ancor prima, dal 18 giugno 2012, in applicazione dell'art.167 d.P.R. n.1092/1973, anziché, come disposto dall'INPS, dal 1° novembre 2021 (primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda di pensione, 8 ottobre 2021) ai sensi dell'art.191 d.P.R. n.1092/1973.

Il dott. OMISSIS ha impugnato anche in via amministrativa il provvedimento innanzi al Comitato di vigilanza della gestione, ricorso poi respinto nelle more del gravame giurisdizionale.

La vicenda, molto articolata, è stata connotata da una fase giurisdizionale innanzi al giudice amministrativo che ha accolto i ricorsi proposti dallo OMISSIS avverso i decreti ministeriali del 25 settembre 2014, n.1438/2014 e del 24 ottobre 2014, n.3045/F (unitamente a tutti gli atti presupposti, compresi i verbali del CVCS del 2 novembre 2011 e del 20 gennaio 2014) nella parte in cui era stata negata l'interdipendenza con gli esiti della lesione del

ginocchio (riconosciuti dipendenti da c.d.s. dal CVCS nel verbale del 2 novembre 2011) degli esiti dell'ictus e quindi negato anche il diritto all'equo indennizzo ((sentenze Tar Puglia – OMISSIS – OMISSIS, pubblicata il OMISSIS e n. OMISSIS pubblicata il OMISSIS).

Il CVCS, a seguito della richiesta di riesame conseguente all'annullamento giurisdizionale, nella seduta del 31 agosto 2021, si è espresso favorevolmente ai fini della predetta interdipendenza; ha fatto seguito il decreto n. 0354/21/R, notificato in data 24 settembre 2021, con cui il Ministero dell'Interno si è conformato al predetto parere riconoscendo l'interdipendenza.

Il giudice di prime cure ha, in particolare, rilevato che “*.., alla luce del chiaro ed inequivocabile tenore letterale del su richiamato art. 167, comma 1 deve escludersi, ad avviso del giudicante, che il suo ambito applicativo possa ritenersi limitato ad ipotesi d'insorgenza di un' infermità o lesione che presenti ictu oculi, nonché illico et immediate i requisiti per la sua riconoscibilità da causa di servizio e l'assoluta inidoneità alla prosecuzione dello stesso (e, quindi, l'inizio d'ufficio del procedimento di accertamento della dipendenza da fatti di servizio). Ben può accadere, infatti, che un' infermità già riconosciuta come tale, che non determini, per la sua natura e/o entità l' inabilità assoluta alla prosecuzione del servizio, possa medio tempore aggravarsi a tal punto da determinare l'impossibilità della permanenza in servizio; ovvero, che possa insorgere, in prosieguo di tempo, una nuova infermità ad essa eziologicamente ricollegabile (e, quindi, con essa interdipendente) che, parimenti, per la sua gravità, determini la cessazione dal servizio del dipendente che ne è risultato affetto, essendo, all'evidenza, questo - come detto - l'unico requisito richiesto dall'art. 167, comma 1 del*

citato Dpr, affinché si possa dare seguito alla liquidazione d'ufficio del trattamento privilegiato. Ciò che, in effetti, si è verificato nel caso di specie, atteso che l'infermità ischemica, che indubitabilmente ha determinato la dispensa per assoluta inabilità e la conseguente cessazione dal servizio del ricorrente, giusta quanto dichiarato dalla CMO nella seduta del 18 giugno 2012 (verbale n. 865), è stata, ancorché tardivamente (per un evidente grave errore di valutazione medico-legale da parte del CVCS), giudicata dipendente da causa di servizio, poiché eziologicamente ritenuta interdipendente con l'intervento di ricostruzione chirurgica del tendine del quadricipite del ginocchio sinistro, a sua volta conseguente alla caduta occorsa in costanza di servizio; infermità, quest'ultima, il cui procedimento per il riconoscimento da causa di servizio è stato attivato, come detto, a domanda dell'interessato e che, ex se non presentava obiettivamente quei segni di gravità tali da comportare la cessazione dal servizio del ricorrente. Si vuol dire, in altri termini, che se il CVCS fosse stato più accorto nel valutare la documentazione medico-sanitaria e, principalmente i ripetuti pareri collegiali espressi dalla CMO di Bari circa la verosimile correlazione dell'infermità ischemica dello OMISSIS con la sospensione della terapia anticoagulante precedentemente assunta, resasi necessaria a seguito dell'intervento ortopedico e, dunque, avesse correttamente, e sin da subito, riconosciuto la sua dipendenza da causa di servizio sotto il profilo dell'interdipendenza con quella tendinea operata chirurgicamente, non può negarsi che sarebbero stati sussistenti, già al momento della cessazione dal servizio per inidoneità assoluta, tutti i requisiti richiesti dall'art. 167, comma I del Dpr n. 1092/1973 per la liquidazione d'ufficio del trattamento privilegiato”; “Orbene, non può negarsi - come

correttamente evidenziato dalla difesa del ricorrente che, in ossequio ai principi che regolano gli effetti delle pronunce di annullamento del giudice amministrativo, queste determinano il ripristino dello status quo ante, per effetto dell'efficacia ex tunc dell'annullamento, con conseguente reviviscenza degli atti e delle situazioni travolte dal giudicato. Sicché, in buona sostanza, il parere espresso dal CVCS in data 31 agosto 2021 e il conseguente D.M. n. 354/2021 che, conformandovisi, ha dichiarato la dipendenza da causa di servizio dell'infermità ischemica del ricorrente, devono intendersi rispettivamente sostitutivi, con effetto retroattivo, dei precedenti due pareri del 2011 e del 2014, nonché del D.M. in data 25 settembre 2014. Ne deriva, che l' INPS era obbligata, ai sensi dell'art. 167, comma I del Dpr n. 1092/1973, a procedere d'ufficio alla liquidazione del più favorevole trattamento privilegiato spettante allo OMISSIS in esecuzione del D.M. 354/2021, essendo questi, inconfutabilmente, cessato dal servizio per un' infermità, altrettanto incontrovertibilmente, riconosciuta come dipendente da fatti di servizio, senza necessità, pertanto, di alcuna domanda da parte dell' interessato ai sensi del 2° comma del medesimo articolo e conseguente inapplicabilità del successivo articolo 191 dello stesso Dpr”; “ Alla domanda presentata dal ricorrente in data 8 ottobre 2021 , va, pertanto, riconosciuta, indipendentemente dalla sua formulazione letterale, una valenza meramente sollecitatoria, ai fini dell'adempimento di un'obbligazione (la liquidazione d'ufficio della pensione di privilegio), che trova la sua fonte nella più volte richiamata ed inequivocabile disposizione di legge (cfr., in termini: Sez. d'App. per la Regione Siciliana, sent. n. 56/2020) ”.

Il giudice delle pensioni ha altresì respinto l'eccezione di prescrizione

quinquennale dei ratei pensionistici arretrati.

In conclusione, ha pertanto riconosciuto il diritto del ricorrente a conseguire il trattamento privilegiato con decorrenza giuridica ed economica dall'effettiva cessazione dal servizio (2 agosto 2012) e a percepire gli arretrati spettanti a tale titolo, maggiorati, a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei, degli interessi legali e, nei limiti dell'eventuale importo differenziale, della rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT.

Con atto depositato in data 10 settembre 2024, notificato in pari data, l'INPS ha impugnato la sentenza deducendo i seguenti motivi:

- Violazione dell'articolo 167 e dell'art. 191 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092

Al riguardo l'Istituto previdenziale ha eccepito che *“l'odierno appellato al momento della presentazione della prima domanda di privilegio (data 22/08/2012) era già affetto dalla patologia “emiplegia spastica facio - brachio-crurale sx in trattamento riabilitativo, da esito di ictus ischemico a patogenesi embolica”, come accertato da verbale BL/B n. 2012865, del 18/06/2012, emesso dalla CMO 2^ di Bari ed all'epoca non riconosciuta dipendente da causa di servizio. Nonostante l'avvenuta conclamata insorgenza della detta patologia già alla data di presentazione della detta prima istanza, l'interessato non ha ivi richiesto che la suddetta patologia fosse valorizzata ai fini del conferimento della pensione di privilegio. Sotto questo aspetto, nessun impedimento nè di fatto nè di diritto è ravvisabile come preclusivo a detta richiesta, avendo semplicemente lo stesso appellato omissis di evidenziarne la pretesa eziologia in relazione all'attività di servizio. Ma vi è di più. Lo stesso sig. OMISSIS ha poi promosso*

impugnazione dinanzi al TAR avverso il detto parere negativo del CVCS senza tuttavia nè citare nè coinvolgere neppure in quella Sede l'Ente previdenziale. Da ultimo ha presentato in data 8 ottobre 2021 una seconda domanda di privilegio per il conferimento della pensione di privilegio di 1^ ctg. TAB A) proprio in virtù della menzionata patologia riconosciuta dipendente da causa di servizio solo in epoca successiva e a seguito della sentenza del TAR Puglia n. 161 del 2020, interessando l'INPS solo in questa circostanza. All'evidenza, non essendo mai stato coinvolto l'Ente previdenziale nella prodromica vicenda amministrativa e giudiziaria, pur non essendovi, si ribadisce, alcun impedimento nel farlo da parte del Sig. OMISSIS deve ritenersi che l'azione amministrativa per come condotta a seguito dell'unica valida istanza indirizzata all'INPS, ossia quella dell'8 ottobre 2021, sia stata legittimamente e correttamente esitata con la liquidazione del trattamento pensionistico e dei relativi arretrati in applicazione dell'art. 191, comma 3 del D.P.R. 1092/73 solo a far data dal novembre del 2021".

Violazione e falsa applicazione dell'art.2 legge 7 agosto 1985, n. 428 nonché dell'art. 2935 c.c

- l'Istituto rileva che "la valorizzazione dell'introduzione del ricorso al TAR del 2015 a fini interruttivi della prescrizione dei ratei nei confronti dell'INPS non può essere ritenuta corretta, atteso che a tale giudizio è rimasto del tutto estraneo l'Istituto appellante" per cui, poichè l'unico atto interruttivo della prescrizione è da rinvenirsi, secondo quanto risulta dagli atti, nell'unica istanza amministrativa avanzata all'INPS in data 8 ottobre 2021, deve ritenersi, secondo l'appellante, maturata la prescrizione

quinquennale del diritto ai ratei maturati dalla data dell'8 ottobre 2016, ai sensi dell'art.2 della l.n. 428/1985.

L'INPS inoltre ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, in quanto sussistenti sia il *fumus boni juris* sia il *periculum in mora*;

Il dott. OMISSIS si è costituito in giudizio depositando una memoria in data 11 novembre 2024, con il patrocinio degli avv.ti Elena Cafaro e Bice Annalisa Pasqualone.

La difesa sostiene che la condizione del riconoscimento della "*causa di servizio*" che, ai sensi dell'art. 67 del d.P.R. 1092/1973, costituisce condizione e presupposto per il riconoscimento della pensione privilegiata si è verificata soltanto con parere del CVCS del 31 agosto 2021, recepito poi nel d.m. N.0354/21/R, per cui non può condividersi la tesi dell'appellante secondo il quale lo OMISSIS avrebbe dovuto inserire nella domanda di pensione di privilegio del 22 agosto 2012 anche le infermità che avevano comportato un aggravamento dello stato di salute. In tale ipotesi, infatti, l'INPS avrebbe respinto la domanda per non essersi verificato il presupposto richiesto dalla norma e, cioè, l'accertamento, da parte della competente Amministrazione, della dipendenza della infermità della causa di servizio, né avrebbe potuto discostarsi dall'accertamento del CVCS che è l'unico organo competente; il predetto è stato costretto quindi ad attendere l'esito dei giudizi per potersi vedere accertata la dipendenza dell'infermità da causa di servizio. E' indubbio- sostiene sempre l'appellato - che i provvedimenti adottati dalla P.A. in ottemperanza a pronunce rese in sede giurisdizionale sono doverosamente retroattivi al fine di garantire tutela effettiva al ricorrente che abbia ottenuto l'annullamento in sede giurisdizionale o amministrativa, con efficacia *ex tunc*,

di un precedente provvedimento amministrativo, attraverso la sostituzione di quest'ultimo con un nuovo provvedimento. L'appellato osserva, ancora, che l'INPS è rimasta estranea a tutte le fasi del suddetto procedimento non per sua inerzia ma esclusivamente perché il d.P.R. n. 461/2001 attribuisce la competenza all'accertamento della dipendenza della causa di servizio al Ministero e stabilisce il principio dell'unicità di tale accertamento. Sostiene che è corretta, e va confermata, l'affermazione del giudice di primo grado secondo la quale l'INPS era obbligato, ai sensi dell'art. 167, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, a procedere d'ufficio alla liquidazione del più favorevole trattamento privilegiato in esecuzione del d.m. n.0354/2021, essendo questi, inconfutabilmente, cessato dal servizio per un'infermità riconosciuta come dipendente dai fatti di servizio., Evidenzia al riguardo che la condizione prevista dalla norma è infatti avvenuta solo con il parere del CVCS del 31 agosto 2021, recepito nel predetto d.m., non potendo ritenersi corretto e legittimo affermare che avrebbe dovuto inserire nella domanda del 22 agosto 2012 anche le infermità in questione per le quali il CVCS nel 2011 aveva escluso la dipendenza da c.d.s.

La difesa rileva l'infondatezza anche della doglianza concernente il rigetto dell'eccezione di prescrizione osservando che il dott. OMISSIS ha potuto fare valere il proprio diritto ad ottenere il migliore trattamento di privilegio dalla data di notifica del DM 354/R/2021, ovverossia dalla data - 24 settembre 2021- in cui gli è stato comunicato il riconoscimento, precedentemente negato, della causa di servizio per l'ulteriore patologia da esiti di *ictus*. La reiezione del riconoscimento della causa di servizio (id est la domanda di pensione privilegiata) è sfociata nell'impugnazione innanzi al TAR Bari alla quale va

riconosciuto, ad ogni buon conto, natura interruttiva della prescrizione, così come sostenuto dal giudice di primo grado.

Conclusivamente, ha chiesto la reiezione dell'appello e la condanna alle spese.

All'esito della camera di consiglio del giorno 19 novembre 2024 l'istanza cautelare di sospensione della esecuzione della sentenza impugnata è stata accolta, fissandosi nel contempo l'odierna udienza di discussione (ord. n.26/2024, depositata in data 3 dicembre 2024).

In data 3 settembre 2025 il dott. OMISSIS ha depositato una memoria per l'odierna udienza in cui ribadisce le tesi esposte nella comparsa di costituzione ed in particolare che: l'infermità ischemica è stata la causa di cessazione del servizio ed è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio con decreto 0354/21/R; non può escludere il riconoscimento del trattamento privilegiato a partire dalla data del 2 agosto 2012 la lamentata circostanza che l'Ente previdenziale non sia mai stato coinvolto nel giudizio amministrativo non essendo competente all'emanazione del provvedimento né soggetto controinteressato; l'istanza di liquidazione del trattamento privilegiato avanzata nel 2021 ha valenza meramente sollecitatoria dell'obbligazione a procedere alla liquidazione d'ufficio a partire dalla data di cessazione del servizio per infermità; laddove l'INPS avesse ritenuto non corrette e/o lesive le sentenze del TAR Bari avrebbe potuto e dovuto proporre opposizione di terzo ai sensi dell'art. 108 del cod. proc. amm., non essendo parte dei giudizi.

La difesa evidenzia che non possono ricadere sul suo assistito le conseguenze pregiudizievoli del tempo occorso per definire i giudizi amministrativi e per dare esecuzione ai giudicati, salvo ledere i principi del diritto di difesa e di buona amministrazione ex art.24 e 97 Cost e di effettività della tutela

	SENT. 216/2025	12	
	giurisdizionale.		
	In conclusione, il dott. OMISSIS ha ribadito la richiesta di conferma della		
	sentenza di prime cure, con ogni conseguenza di legge e condanna dell'INPS		
	al pagamento degli onorari del presente giudizio, oltre oneri di legge.		
	Nella pubblica udienza odierna, come da verbale in atti, le parti comparse,		
	avv. Preden per l'INPS e avv.ti Pasqualone e Cafaro per l'appellato, hanno		
	ribadito le argomentazioni giuridiche illustrate negli scritti, con riferimento ad		
	entrambi i motivi di gravame, richiamando anche documentazione in atti e		
	precedenti giurisprudenziali (l'avv. Pasqualone ha citato, al fine di contestare		
	il motivo di gravame relativo alla prescrizione, Cass. n.16120/2023).		
	Hanno conclusivamente confermato le rispettive richieste esposte negli scritti.		
	Chiusa la discussione, la causa è passata in decisione.		
	Considerato in		
	DIRITTO		
	Motivo n.1		
	Il motivo è fondato e va accolto.		
	L'art.167 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092 sancisce che <i>“Il trattamento</i>		
	<i>privilegiato è liquidato d'ufficio nei confronti del dipendente cessato dal</i>		
	<i>servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio. In</i>		
	<i>ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda”</i> .		
	Orbene, in base al chiaro tenore letterale della predetta disposizione, la		
	condizione affinché il procedimento pensionistico di liquidazione del		
	trattamento privilegiato diretto inizi d'ufficio è che il dipendente sia cessato		
	dal servizio per infermità o lesioni che l'Amministrazione ha riconosciuto		
	dipendenti da causa di servizio (per tutte, di questa Sezione n.871/2016).		

Il giudice di prime cure ha ravvisato nella fattispecie in esame la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art.167 succitato valorizzando il giudicato favorevole formatosi nei giudizi proposti dal dott. OMISSIS innanzi al Tar avverso i decreti ministeriali del 25 settembre 2014, n.1438/2014, e del 24 ottobre 2014, n.30451/F (unitamente a tutti gli atti presupposti, compresi i verbali del CVCS del 2 novembre 2011 e del 20 gennaio 2014) nella parte in cui era stata negata l'interdipendenza con gli esiti della lesione del ginocchio degli esiti della patologia ischemica e quindi negato anche il diritto all'equo indennizzo (sentenze Tar Puglia – OMISSIS – n.OMISSIS, pubblicata il OMISSIS e n.OMISSIS pubblicata il OMISSIS).

Pertanto, ha ritenuto, in adesione ad un precedente della Sezione di appello siciliana, che l'efficacia *ex nunc* delle pronunce di annullamento del giudice amministrativo comportino che il titolo della cessazione sia stato quello legittimante la liquidazione, non a domanda, ma d'ufficio della pensione ex art.167 d.P.R. n.1092/1973.

Il Collegio non condivide tale prospettazione.

Il dott. OMISSIS è cessato dal servizio per “dispensa per inabilità fisica” (d.m.2 agosto 2012) essendo stato giudicato “*non idoneo permanentemente al servizio nella p.s., nei ruoli tecnici della p.s. e altre amministrazioni dello Stato e da collocare in congedo assoluto*” dalla C.m.o. 2^ di Bari nella v.m.c. del 18 giugno 2012. Pertanto, con un primo provvedimento pensionistico (atto n.BA012012667541), l'INPS liquidò all'odierno appellato una pensione ordinaria diretta di inabilità.

Proprio in ragione dell'insussistenza della condizione per la liquidazione d'ufficio della pensione privilegiata, il dott. OMISSIS presentò, del tutto

correttamente, dopo la cessazione dal servizio, apposita istanza, acquisita al protocollo INPS in data 22 agosto 2012, per ottenere la pensione privilegiata per le sole infermità che a tale data erano già state riconosciute dall'Amministrazione dipendenti da causa di servizio, pensione poi liquidatagli, per cumulo, nella misura della 7° categoria pensionistica.

Orbene, esclusa la sussistenza della condizione perché si dovesse procedere alla liquidazione d'ufficio ed essendo, quindi, il procedimento amministrativo stato avviato a domanda dell'interessato, il dott. OMISSISben avrebbe potuto inserire nella istanza anche gli esiti dell'ictus ischemico (*"emiplegia spastica facio-brachio-crurale sx da esiti di ictus ischemico a patogenesi embolica"*), in quanto interdipendenti dagli esiti della lesione del ginocchio (*"esiti di tenoraffia del tendine quadricipitale ginocchio sinistro per lesione traumatica"*) già riconosciuti dipendenti da c.d.s. (con ascrizione a tab. B) non spiegando alcuna efficacia preclusiva, in termini di impedimento giuridico, il giudizio negativo espresso dal CVCS nel verbale del 2 novembre 2011.

Infatti non assume rilevanza il principio dell'unicità dell'accertamento, previsto dall'art. 12 del d.P.R. n. 461 /2001 (*"Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio"*) in quanto il parere negativo del CVCS costituiva un mero atto endoprocedimentale (vd. di questa Sezione sent. n.214/2025 e giurisprudenza precedente ivi richiamata) e non era ancora intervenuto, all'atto della cessazione dal servizio e della domanda, il provvedimento dell'Amministrazione di diniego della interdipendenza,

emesso nel 2014 e poi impugnato innanzi al giudice amministrativo.

Pertanto un eventuale provvedimento emesso dall'INPS di reiezione della domanda di pensione privilegiata per la predetta infermità ben avrebbe potuto essere impugnato innanzi al giudice delle pensioni, la cui sfera di competenza cognitoria è del tutto distinta ed autonoma da quella del giudice amministrativo e quindi in alcun modo condizionata dalla definizione, con efficacia di giudicato, del giudizio amministrativo.

Il ragionamento motivazionale sviluppato nella sentenza impugnata presuppone invece una sorta di “pregiudizialità amministrativa” non contemplata dall'ordinamento giuridico, per cui la definizione del giudizio amministrativo – peraltro, giova rimarcare, neanche ancora pendente alla data di presentazione della domanda di pensione privilegiata dell'agosto 2012, non essendo ancora neanche stato emesso il decreto ministeriale di diniego dell'interdipendenza né tantomeno, ovviamente, quello di diniego di concessione dell'equo indennizzo -, sarebbe stata preclusiva alla presentazione della domanda di pensione per gli esiti della patologia ischemica in quanto interdipendenti.

Pertanto, in applicazione della normativa in materia di trattamenti pensionistici prevista dall'art.191 del d.P.R. n.1092/1973, la decorrenza economica della pensione privilegiata di 1° categoria è stata del tutto correttamente ancorata dall'INPS alla data in cui è stata presentata la domanda nel 2021.

Del tutto irrilevante in questo giudizio, per tutto quanto sopra illustrato, la circostanza che l'odierno appellato sia stato costretto di fatto a subire “*le pregiudizievoli conseguenze economiche*” (pag.12 sentenza), connesse

all'errore iniziale di valutazione del CVCS, né tantomeno che quelle derivanti dalla lesione dei principi del diritto di difesa e di buona amministrazione ex art.24 e 97 Cost e di effettività della tutela giurisdizionale, (in relazione alla protratta durata del giudizio innanzi al TAR ed alla esecuzione dei giudicati amministrativi -vedasi pag.8 della memoria prodotta per l'odierna udienza) doglianze per far fronte alle quali, a tutto volere concedere, l'ordinamento giuridico fornisce specifici strumenti di tutela.

Per i suesposti motivi il motivo n.1 del gravame è accolto, restando assorbito il motivo n.2 .

In conclusione, l'appello va accolto e per l'effetto, in integrale riforma della sentenza, va dichiarato che il dott. OMISSIS: **non** ha il diritto a conseguire il trattamento pensionistico privilegiato di 1° categoria con decorrenza giuridica ed economica dall'effettiva cessazione dal servizio (2 agosto 2012); conseguentemente, **non** ha il diritto a percepire gli arretrati spettanti a tale titolo, maggiorati, a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei, degli interessi legali e, nei limiti dell'eventuale importo differenziale, della rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici Istat.

Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellato, ai sensi dell'art.31, comma 1, c.g.c., e sono liquidate, in favore dell'INPS, nell'importo complessivo, per entrambi i gradi del giudizio, di euro 3.000,00 (tremila/00),

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*, nei termini di cui in motivazione,

-accoglie l'appello e per l'effetto, in **integrale riforma** della sentenza,

	SENT. 216/2025	17	
	dichiara che il dott. OMISSIS: non ha il diritto a conseguire il trattamento		
	pensionistico privilegiato di 1° categoria con decorrenza giuridica ed		
	economica dall’effettiva cessazione dal servizio (2 agosto 2012);		
	conseguentemente, non ha il diritto a percepire gli arretrati spettanti a tale		
	titolo, maggiorati, a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei, degli interessi		
	legali e, nei limiti dell’eventuale importo differenziale, della rivalutazione		
	monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici Istat;		
	-condanna l’appellato alla refusione delle spese di lite che liquida, in favore		
	dell’INPS, nell’importo complessivo, per entrambi i gradi del giudizio, di euro		
	3.000,00 (tremila/00),		
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.		
	IL PRESIDENTE		
	Dott.ssa Daniela Acanfora		
	f.to digitalmente		
	DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 14 OTTOBRE 2025		
	p. Il Dirigente		
	(dott. Massimo Biagi)		
	f.to digitalmente		
	Il Funzionario Preposto		
	Lucia Bianco		
	DECRETO		
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto		
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196,		
	dispone		
	che, a cura della Segreteria, sia apposta l’annotazione di cui al comma 1 di		

	SENT. 216/2025	18	
	detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.		
	IL PRESIDENTE		
	Dott.ssa Daniela Acanfora		
	f.to digitalmente		
	Depositato in Segreteria il 14 OTTOBRE 2025		
	p. Il Dirigente		
	(dott. Massimo Biagi)		
	f.to digitalmente		
	Il Funzionario Preposto		
	Lucia Bianco		
	In esecuzione del provvedimento collegiale, visto l’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.		
	Roma, 14 OTTOBRE 2025		
	p. Il Dirigente		
	(dott. Massimo Biagi)		
	f.to digitalmente		
	Il Funzionario Preposto		
	Lucia Bianco		

SENT. 216/2025

19

[illegible]